

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA- ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 E 12 MARZO 1985, N. 6 ⁽¹⁾

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 ottobre 1993 n. 35

L.R. 20 maggio 1994 n. 22

L.R. 10 aprile 1995 n. 31

L.R. 5 dicembre 1996 n. 47

L.R. 27 giugno 1997 n. 19

L.R. 4 marzo 1998 n. 7

L.R. 22 febbraio 2001 n. 5

INDICE

Titolo I - ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Funzioni della Regione

Art. 3 - Programmi regionali

Art. 4 - Interventi per la promozione e commercializzazione delle imprese turistiche

Titolo II - AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA - APT

Art. 5 - Ambito territoriale turisticamente rilevante

Art. 6 - Azienda di promozione turistica - APT

Art. 7 - Organi dell'APT

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

Art. 9 - Collegio dei Revisori

Art. 10 - Consulta per il programma dell'APT

Art. 11 - Compensi

Art. 12 - Entrate dell'APT

Art. 13 - Gestione finanziaria e personale dell'APT

Titolo III - FUNZIONI DELEGATE A PROVINCE E A COMUNI

Art. 14 - Funzioni delle Province

Art. 15 - Programma turistico provinciale

Art. 16 - Funzioni dei Comuni

Titolo IV - ATTIVITA' TURISTICHE LOCALI

Art. 17 - Organismi associativi locali

Art. 18 - Attività degli organismi associativi

Art. 19 - Informazione ed accoglienza turistica - IAT

Art. 20 - Associazioni pro loco

Titolo V - SOPPRESSIONE DEGLI ATTUALI ENTI TURISTICI

Art. 21 - Soppressione delle Aziende di promozione turistica

Art. 22 - Oneri del personale delle sopresse Aziende di promozione turistica

Art. 23 - Incentivazioni

Art. 24 - Soppressione dell'Agertur

Art. 25 - Posizione giuridica ed economica del personale degli Enti soppressi

Titolo VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 26 - Destinazione delle entrate degli Enti soppressi

Art. 27 - Spese per le funzioni delegate

Art. 28 - Copertura finanziaria

Titolo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 - Abrogazione di norme

Art. 30 - Contributi per la prima fase di attività

Art. 31 - Modalità e termini per la prima fase di attuazione della legge

Art. 32 - Funzioni del Circondario di Rimini

Art. 33 - Erogazione dei benefici

Art. 34 - Liquidazione dell'Agertur e delle APT

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Titolo I
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

Art. 1
Finalità

(abrogato da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

abrogato

Art. 2
Funzioni della Regione

(già modificato comma 2 da art. 10 L.R. 5 dicembre 1996 n. 47,
poi abrogato da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

abrogato

Art. 3
Programmi regionali

(già modificato comma 2 da art. 10 L.R. 5 dicembre 1996 n. 47,
poi abrogato da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

abrogato

Art. 4

Interventi per la promozione e commercializzazione delle imprese turistiche
(abrogato da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

abrogato

Titolo II
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA - APT

Art. 5

Ambito territoriale turisticamente rilevante
(abrogato da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

abrogato

Art. 6

Azienda di promozione turistica - APT
(abrogato da art. 11 L.R. 5 dicembre 1996 n. 47)

abrogato

Art. 7
Organi dell'APT

(abrogato da art. 5 L.R. 10 aprile 1995 n. 31)

abrogato

Art. 8
Consiglio di Amministrazione

(già modificato da art. 1 L.R. 20 maggio 1994 n. 22,
poi abrogato da art. 5 L.R. 10 aprile 1995 n. 31)

abrogato

Art. 9
Collegio dei Revisori

(abrogato da art. 11 L.R. 5 dicembre 1996 n. 47)

abrogato

Art. 10
Consulta per il programma dell'APT
(abrogato da art. 11 L.R. 5 dicembre 1996 n. 47)

abrogato

Art. 11
Compensi
(già modificato da art. 2 L.R. 20 maggio 1994 n. 22,
poi abrogato da art. 5 L.R. 10 aprile 1995 n. 31)

abrogato

Art. 12

Entrate dell'APT

(abrogato da art. 11 L.R. 5 dicembre 1996 n. 47)

abrogato

*Art. 13**Gestione finanziaria e personale dell'APT*

(abrogato da art. 11 L.R. 5 dicembre 1996 n. 47)

abrogato

Titolo III**FUNZIONI DELEGATE A PROVINCE E A COMUNI***Art. 14**Funzioni delle Province*(già sostituita lettera f) da art. 11 L.R. 27 giugno 1997 n.19,
poi abrogato da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

abrogato

*Art. 15**Programma turistico provinciale*

(abrogato da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

abrogato

*Art. 16**Funzioni dei Comuni*

(abrogato da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

abrogato

Titolo IV**ATTIVITA' TURISTICHE LOCALI***Art. 17**Organismi associativi locali*

(abrogato da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

abrogato

*Art. 18**Attività degli organismi associativi*

(abrogato da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

abrogato

*Art. 19**Informazione ed accoglienza turistica - IAT*

(abrogato da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

abrogato

*Art. 20**Associazioni pro loco*

(abrogato da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

abrogato

Titolo V**SOPPRESSIONE DEGLI ATTUALI ENTI TURISTICI***Art. 21**Soppressione delle Aziende di promozione turistica*

1. Le Aziende di promozione turistica, già istituite ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2 sono soppresse.

2. Le Province subentrano nella titolarità dei beni mobili e immobili e delle situazioni giuridiche attive e passive delle soppresse Aziende. Esse provvedono alla gestione delle iniziative in corso o programmate alla data della soppressione delle Aziende, fino al loro esaurimento.

3. Alla soppressione delle Aziende di promozione turistica provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, assunto di intesa con le Province territorialmente competenti. Con il medesimo decreto si dispone in ordine agli affari pendenti, alle attività e passività nonché al trasferimento alle stesse province dei beni mobili ed immobili e del personale delle Aziende di

promozione turistica con rapporto di ruolo.

4. Il Presidente della Giunta regionale trasferisce agli altri Enti locali territoriali, previa intesa con gli stessi, il suddetto personale delle soppresses Aziende necessario per lo svolgimento delle funzioni delegate o attribuite dalla presente legge.

5. I trasferimenti del personale di cui al presente articolo sono disposti, sulla base delle intese previste ai commi 3 e 4, ai sensi dell'art. 6, commi 1-6 della L.R. 28 ottobre 1987, n. 30 e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37. In attesa dei provvedimenti di adeguamento delle dotazioni organiche che gli Enti locali adotteranno secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della L.R. n. 30 del 1987, ed in conformità al disposto dell'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1983, n. 29, il personale trasferito, ove necessario, è inquadrato da detti Enti in un apposito ruolo transitorio.

6. In sede di ridefinizione della dotazione organica regionale ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 29/93, per il personale che, a seguito delle intese di cui ai commi 3 e 4, risulti eccedente rispetto alle esigenze delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge, saranno previsti specifici posti di organico che verranno riassorbiti al verificarsi di vacanze.

7. Gli Amministratori straordinari delle Aziende rendono il conto della gestione e redigono gli inventari dei beni mobili e immobili delle Aziende stesse fino alla data della loro soppressione.

Art. 22

Oneri del personale delle soppresses Aziende di promozione turistica
(abrogato comma 1 da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

1. *abrogato*

2. Gli oneri per il personale che viene trasferito per compiti non connessi a funzioni delegate o attribuite in materia di turismo sono a carico della Regione per i primi due anni.

Art. 23

Incentivazioni

(abrogato da art. 7 L.R. 22 febbraio 2001 n. 5)

abrogato

Art. 24

Soppressione dell'Agertur

1. L'Agenzia regionale di promozione turistica (Agertur), già istituita ai sensi dell'art. 25 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2, è soppressa.

2. La Regione subentra nella titolarità dei beni e delle situazioni giuridiche attive e passive della soppressa Agenzia. Essa provvede alla gestione delle iniziative in corso o programmate alla data della soppressione dell'Agenzia, fino al loro esaurimento.

3. Alla soppressione provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Con il medesimo decreto si provvede in ordine alla definizione dei rapporti giuridici pendenti ed alla loro assunzione in capo alla regione.

4. Fino alla data del decreto di soppressione di cui al comma 3, la Regione si avvale dell'Agertur per l'esercizio delle funzioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2.

5. Il personale già appartenente al ruolo organico dell' Agertur alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nel ruolo organico della Regione.

6. Il personale di cui al comma 5 è trasferito agli Enti locali territoriali con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 21, ovvero è assegnato presso le strutture organizzative regionali.

Art. 25

Posizione giuridica ed economica del personale degli Enti soppressi

1. Il personale trasferito a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

2. In attuazione del comma 1 dell'art. 31 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37, l'inquadramento nella V qualifica del personale e delle APT e dell'Agertur con mansioni di videoterminalista è effettuato anche in soprannumero.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 26

Destinazione delle entrate degli Enti soppressi

(abrogato da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

abrogato

Art. 27

Spese per le funzioni delegate

(abrogato da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

abrogato

Art. 28

Copertura finanziaria

(abrogato da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

abrogato

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

Abrogazione di norme

(abrogato da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

abrogato

Art. 30

Contributi per la prima fase di attività

(abrogato da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

abrogato

Art. 31

Modalità e termini per la prima fase di attuazione della legge
(già sostituito da art. 2 L.R. 25 ottobre 1993 n. 35,
poi abrogato da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

abrogato

Art. 32

Funzioni del Circondario di Rimini

(abrogato da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

abrogato

Art. 33

Erogazione dei benefici

(abrogato da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

abrogato

Art. 34

Liquidazione dell'Agertur e delle APT

(abrogato da art. 18 L.R. 4 marzo 1998 n. 7)

abrogato

Note

1 . Per quanto riguarda l'Azienda di promozione turistica, vedi ora la L.R. 4 marzo 1998 n. 7 "ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE – INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA – ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28".